

05444-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
il mittente si riserva il diritto
di agire nei confronti di
a norma dell'art. 17
d.lgs. 103/03
 depositato
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da:

GRAZIA MICCOLI
MARIA TERESA BELMONTE
PAOLA BORRELLI
MATILDE BRANCACCIO
GIUSEPPE RICCARDI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1131/2020

CC - 18/12/2020

R.G.N. 29925/2020

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 25/05/2020 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale KATE TASSONE per
l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Messina ha rigettato l'istanza di riesame proposta da (omissis) così confermando la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex moglie (omissis) e dal compagno di costei (omissis), misura emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Messina il 1.4.2020 in relazione al reato di atti persecutori.

2. Avverso il provvedimento del Riesame ha proposto ricorso l'indagato tramite il difensore avv. (omissis) deducendo un unico motivo con cui rappresenta violazione di legge in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria.

La difesa ha prodotto registrazioni di conversazioni telefoniche nelle quali è evidente che la vittima non manifesta alcun timore nei confronti dell'ex marito che anzi sfida e provoca verbalmente; non ha mai mutato le proprie abitudini di vita; l'analisi di psicoterapia proveniente dalla persona offesa quanto al peggioramento delle sue condizioni psicofisiche non risulta convincente né la vittima ha interrotto la frequentazione con il suo nuovo compagno in segno di condizionamento da parte dell'indagato, contrario alla relazione.

Infine, la misura cautelare non è stata mai in alcun modo trasgredita dal ricorrente, a prova della sua non pericolosità attuale.

2.1. Sono stati depositati, altresì, motivi aggiunti con i quali si chiede di verificare la sussistenza della gravità indiziaria alla luce di una denuncia-querela proposta dall'indagato nei confronti della ex-moglie e del suo nuovo compagno per un'aggressione da lui subita, che dimostra il clima di reciproca litigiosità, conseguente alla pattuizioni relative alla separazione coniugale ed avuto riguardo sia ai contrasti sorti tra i due ex coniugi in relazione all'assegnazione della casa familiare sia a quelli per l'affidamento dei figli.

3. Il Sostituto Procuratore Generale Kate Tassone ha chiesto l'inammissibilità del ricorso per la sua manifesta infondatezza, richiamando in maniera ampia le ragioni del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Collegio ricorda che, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta

illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).

Tale opzione risulta coerente, peraltro, con gli insegnamenti delle Sezioni Unite che, sin dalla pronuncia Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828, hanno stabilito come, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Deve escludersi, pertanto, che alla Corte di cassazione spetti il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

3. Tanto premesso, il ricorso dell'indagato è formulato secondo uno schema di censura che travalica il perimetro del sindacato di legittimità, sì come ricostruito.

Vengono dedotte, infatti, ragioni di dissenso rispetto alla ricostruzione del quadro indiziario tratteggiato dal Tribunale del Riesame e non si tiene conto delle argomentazioni del provvedimento impugnato, ma si mira a coinvolgere il Collegio in una diversa lettura della vicenda, che nasce senza dubbio da una grande tensione familiare esistente tra l'indagato e la sua ex moglie, persona offesa dal reato unitamente al suo nuovo compagno di vita, in seguito alla separazione dei coniugi.

Tali dissapori anche esasperati, relativi alle condizioni della separazione, tuttavia, non risulta siano stati reciproci nelle manifestazioni esterne, poiché è solo l'indagato ad aver realizzato comportamenti parossistici, violenti (nei confronti del nuovo compagno della sua ex moglie), ossessivi, ingiuriosi e, infine, cumulativamente persecutori, secondo la ricostruzione attenta svolta dai giudici cautelari, ai quali le ragioni del ricorrente al centro della controdenuncia sporta nei confronti della ex moglie, e oggi riproposte nei motivi aggiunti, erano già note.

Il ricorso si presenta, pertanto, anche manifestamente infondato, poiché - a prescindere da quali siano i moventi reconditi che hanno indotto l'indagato ad agire (rivendicazioni sull'affidamento dei figli e sull'assegnazione o la proprietà della casa familiare) - nulla

può giustificare le condotte persecutorie attuate nei confronti della nuova coppia formata dalla sua ex moglie e dal suo nuovo compagno.

Di tali condotte e degli eventi del reato, nonché, soprattutto, della gravità indiziaria che li sorregge e della mole di elementi di conferma della denuncia delle due persone offese, il Riesame ha dato ampiamente conto, evidenziando, in particolare, i riscontri, costituiti dalle dichiarazioni di altri testimoni delle vicende delittuose; dalla documentazione sanitaria che attesta le lesioni subite dal compagno della ex moglie dell'indagato per l'aggressione violenta subita da parte di quest'ultimo il giorno (omissis); dallo stato di prostrazione psicofisica della vittima (omissis), in preda a grave ansia e timore, e dal mutamento delle sue abitudini di vita, testimoniato da più parti, oltre che da costei denunciato.

Si rammenti che il reato di atti persecutori ha natura di reato abituale e di danno, in cui l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la necessaria reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabilità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento (per tutte, cfr. Sez. 5, n. 54920 del 8/6/2016, G., Rv. 269081; Sez. 5, n. 7899 del 14/6/2019, P., Rv. 275381).

Il reato è ad eventi alternativi (descritti nella norma incriminatrice) eventualmente concorrenti tra loro e ciascuno dei quali, in ogni caso, idoneo a configurarlo (cfr. Sez. 5, n. 34015 del 22/6/2010, De Guglielmo, Rv. 248412; Sez. 5, n. 29872 del 19/5/2011, L., Rv. 250399), esso si consuma al compimento dell'ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitudine del reato complessivamente inteso (Sez. 5, n. 1700 del 11/12/2019, dep. 2020, A., Rv. 279081), anche in caso di "accumulo" di eventi.

Ciò posto, il Collegio intende sottolineare come il provvedimento impugnato abbia esaminato puntualmente i dati di fatto che compongono la cornice indiziaria ed abbia messo in risalto alcuni particolari decisamente allarmanti che, da un lato, offrono forza argomentativa alla denuncia della vittima principale della persecuzione dell'indagato, la sua ex moglie; dall'altro, ne colorano il quadro cautelare di sicura gravità.

Di rilievo, tra l'altro, le risultanze del procedimento civile per l'affidamento dei figli e la separazione tra i coniugi; le consulenze in quella sede disposte, dalle quali si evince il comportamento patologico dell'indagato di astio e acrimonia nei confronti dell'ex moglie, finalizzato a screditarla agli occhi dei figli, creando loro disagio emotivo anche allo scopo di impedire alla donna di ricostruirsi un legame sentimentale stabile, a riprova degli atteggiamenti aggressivi e di rifiuto che egli ha manifestato anche contro il compagno

attuale di costei; i numerosi testimoni ascoltati, i quali hanno confermato il racconto della ex moglie dell'indagato e, infine, i messaggi telefonici che provano la continua ossessione di costui per la donna, "colpevole" di aver messo fine alla loro relazione e di voler instaurare un altro legame sentimentale. Ed è proprio tale nuova relazione ad aver innescato la rabbia del ricorrente, che, fino al 2017, anno in cui si rivela il rapporto della ex moglie con il compagno, non si era protagonista di simili condotte, nonostante la separazione durasse già dal 2014.

In questo contesto, gli eventi del reato di *stalking*, descritti dalla persona offesa e del cui verificarsi sussistono ulteriori indizi gravi costituiti da numerose testimonianze, appaiono del tutto logicamente conseguenza delle condotte prevaricatrici, ingiuriose, moleste e, come si è visto, anche violente delle quali il ricorrente è gravemente indiziato, secondo un livello di consolidamento dell'accertamento che già anticipa la prova piena del reato. Il fatto poi che lo stato di timore della vittima non possa dirsi si sia verificato, secondo il ricorrente, perché la donna non ha inteso desistere dal sostenere le sue ragioni in sede sia civile sia penale è, ovviamente, argomento del tutto inconferente, non essendovi contraddizione alcuna tra il sentimento intimo e personale della paura per quanto si sta subendo e la richiesta di tutela allo Stato contro i comportamenti prevaricatori e pericolosi del proprio persecutore.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.

4.1. Deve essere disposto, infine, che vengano omesse, in caso di diffusione del provvedimento, le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.


P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d. lgs. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 18 dicembre 2020.

Il Consigliere estensore
Matilde Brancaccio



Il Presidente
Grazia Miccoli

